




ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI STATALE

"GIUSEPPE CERBONI"



A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
AI COLLABORATORI DEL DS
AL PERSONALE ATA

AL DSGA
AL SITO ISTITUZIONALE DELL'ISTITUTO – AREA DOCUMENTI
ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

OGGETTO: DIRETTIVA DIRIGENZIALE RECANTE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA STUDENTI – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001 spettano al Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane e nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche spetta al Dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;
- la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il Dirigente Scolastico (CCNL 2017);
- al Dirigente Scolastico (art. 25 D.Lgs.n. 165/01) non spettano compiti sulla vigilanza sugli studenti, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli studenti.

PRESO ATTO CHE:

- fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono affidati e vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della struttura scolastica, obbligo imposto dall'art. 2048, comma 2 del Codice Civile, ma anche dall'art. 2047 c.c. (in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto);
- tale obbligo comporta una precisa responsabilità civile sancita dagli artt. 22 e 23 del T.U. 10.1.57 n. 3 e dall'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11.7.80 n. 312;
- in base all'art. 2048, comma 3 del c.c. trattasi di responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto si basa sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto;
- la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli studenti compiano atti dannosi nei confronti di terzi ma anche che non restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi con la propria condotta, dai loro coetanei, da altre persone, ovvero da fatti non "umani" (Cass.1995 n. 8390);
- l'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984 n. 172);
- Le possibili forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico a seguito di omessa vigilanza sono:
 - a) la responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale) verso i terzi, ad esempio verso gli studenti e le loro famiglie;

- b) la responsabilità disciplinare per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente;
- c) la responsabilità dirigenziale;
- d) la responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che gli studenti abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione danneggiando strutture, materiali o arredi;
- e) la responsabilità penale in caso di norme penalmente sanzionate;
- f) che l'obbligo di vigilanza è strettamente connesso alla funzione docente, non essendo limitato esclusivamente al periodo di svolgimento delle lezioni, ma estendendosi a tutto il periodo in cui gli allievi si trovano all'interno dei locali scolastici e nelle sue pertinenze.

VISTO che tale obbligo grava, se pure nei limiti fissati dal CCNL anche sul personale che coadiuva i docenti nella sorveglianza degli studenti (in particolare il vigente CCNL 29.11.2007, tabella A, stabilisce per il profilo del collaboratore scolastico: "È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli studenti, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli studenti, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti");

VISTO che il Dirigente Scolastico è tenuto a garantire la sicurezza della scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutte quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono,

SI EMANA

la seguente Direttiva concernente la Vigilanza degli studenti.

Tutto il personale della Scuola è tenuto, ognuno nelle specifiche competenze e mansioni definite dal CCNL e dalla normativa vigente, a garantire la vigilanza sugli studenti nei rispettivi orari di servizio:

PREMESSA

INDICAZIONI GENERALI

L'OBBLIGO DI VIGILANZA SUGLI STUDENTI E CONNESSA RESPONSABILITÀ

1. ENTRATA A SCUOLA
2. VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITÀ DIDATTICA
3. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI
4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO-RICREAZIONE
5. VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI DALL'AULA ALLA PALESTRA, LABORATORI E VICEVERSA
6. VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITÀ MOTORIA
7. VIGILANZA NELLE ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
8. QUANDO L'INSEGNANTE SI ALLONTANA DALLA CLASSE
9. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI
10. INFORTUNI E MALORI DEGLI STUDENTI – PROCEDURE DA ESEGUIRE
11. VIGILANZA DURANTE USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO, VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
12. VIGILANZA NEI CASI DI SCIOPERO
13. VIGILANZA EDUCATIVA
14. ACCESSO DEL PERSONALE ESTERNO
15. USO DEI TELEFONI CELLULARI
16. MISURE COMUNI - NORME GENERALI
17. OBBLIGHI SPECIFICI DEI DOCENTI
18. OBBLIGHI SPECIFICI DEI COLLABORATORI
19. NORME FINALI

CONCLUSIONI

PREMESSA

- L'esercizio della vigilanza va inteso culturalmente ed operativamente non solo come semplice esercizio di custodia ma anche come predisposizione di un contesto educativo che favorisca l'acquisizione e lo sviluppo di una cultura della sicurezza.
- Considerato che la responsabilità fattuale in materia di vigilanza ricade quasi totalmente in capo al personale docente dell'Istituto, è opportuno sottolineare i seguenti aspetti:
- la priorità della vigilanza su ogni altro obbligo;
- l'inversione dell'onere della prova (nel caso di responsabilità per "culpa in vigilando").
- Riguardo al "punto a" la Corte dei Conti ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente stesso è chiamato a scegliere la vigilanza.
- Riguardo al "punto b", ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante, viene immediatamente posta a carico di chi era responsabile della sorveglianza una presunzione di omesso controllo.
- Pertanto, in sede di giudizio, non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere del docente provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto e di non averlo potuto evitare poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino, improvviso.
- Tutto ciò premesso e, alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto, si dispone quanto segue.

INDICAZIONI GENERALI

- Gli infortuni in ambito scolastico sono purtroppo eventi ad alto rischio di probabilità, sia per il personale in servizio, sia per gli studenti.
- Le responsabilità civili, penali, patrimoniali, disciplinari conseguenti al verificarsi di infortuni agli studenti, comportano la necessità di chiarire i campi di responsabilità del personale scolastico e gli adempimenti che devono essere posti in essere, sia per prevenire gli infortuni, sia nella gestione delle conseguenze dell'infortunio. Al verificarsi di un evento lesivo, è necessario sapere come comportarsi, per evitare che nell'immediato prevalgano atteggiamenti psicologici dettati dalla paura e dallo scoramento, rispetto, invece, alla capacità di curare con tempestività tutti gli adempimenti nel mettere in atto tutte le iniziative che razionalmente il caso richiede.
- L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e si conclude con il termine delle attività didattiche. Tale responsabilità, tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno, spetta in via preminente al personale docente ma anche il personale ATA è obbligato alla vigilanza con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei riguardi degli studenti nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nonché durante la ricreazione, con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti (Art.44 Comma1 del CCNL 2006/2009).

L'OBBLIGO DI VIGILANZA SUGLI STUDENTI E CONNESSA RESPONSABILITÀ

- Gli studenti accolti nelle istituzioni scolastiche non possono essere lasciati senza sorveglianza nelle diverse fasi dello svolgimento della vita scolastica.
- Tale obbligo grava, in via principale, sul personale docente.
- Fra gli obblighi di servizio dei docenti vi è, infatti, quello di vigilare sugli studenti per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati.
- Un obbligo di vigilanza grava anche sul personale collaboratore scolastico nei limiti però fissati dal rispettivo profilo professionale.

- In particolare, la Corte dei Conti ha ritenuto necessario l'impiego del personale ausiliario a supporto della vigilanza sugli studenti durante il cambio di classe del docente, quando gli allievi, anche se per breve tempo, rimangono privi di sorveglianza; in caso di infortunio degli studenti, può essere motivo di responsabilità per la scuola per omessa vigilanza.
- Sia i docenti, sia il personale ausiliario sono chiamati, ciascuno per la propria parte a svolgere compiti di sorveglianza sugli studenti.
- La responsabilità degli insegnanti per i danni causati dagli allievi a terzi ex art. 2048 Codice Civile si fonda proprio sulla presunzione del negligente adempimento da parte di costoro dell'obbligo di vigilanza sui propri allievi.
- L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, quanto più gli allievi si avvicinano all'età del pieno discernimento, sempre meno il dovere di vigilanza richiede una continua ed assidua presenza dell'insegnante.
- Nel caso di minori il dovere di vigilanza per la scuola inizia dal momento dell'affidamento degli studenti e termina alla riconsegna ai genitori. Per tutto il periodo di affidamento la vigilanza deve essere continua.
- Alla sorveglianza negli spazi esterni ed interni (dove non operano gli insegnanti) vi devono provvedere i collaboratori scolastici. Com'è noto alle SS.LL è stata assicurata la regolamentazione degli accessi e degli spostamenti degli studenti per assicurare condizioni di adeguata sicurezza in tali situazioni. Nelle aule, nei laboratori, nelle palestre, dove operano gli insegnanti, la vigilanza spetta ad essi.
- La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore.
- Non è sufficiente per l'insegnante, o per il collaboratore scolastico, l'aver osservato le norme regolamentari se risultino violate le norme di comune prudenza e perizia rapportate all'età e al grado di sviluppo degli studenti.
- La responsabilità del personale docente e dei collaboratori scolastici scaturisce dalla violazione degli obblighi di servizio che il Contratto Collettivo di Lavoro pone a loro carico.

1. ENTRATA A SCUOLA

COMPITI DEI DOCENTI

- L'art.29, comma 5 del CCNL 2006-2009 stabilisce che gli insegnanti "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni"; sono altresì tenuti ad assistere all'uscita degli studenti medesimi.
- Pertanto, se l'alunno subisce un infortunio in aula nei 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni risponde il docente, così come risponde il docente all'uscita da scuola.
- L'insegnante deve essere presente in classe/sezione puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; l'ipotesi di questa negligenza costituisce un'aggravante.
- Se l'infortunio si verifica prima che il docente abbia assunto l'onere di vigilanza, cioè prima che l'alunno sia entrato in classe, specie se si è consentito l'ingresso anticipato a scuola e la sosta fuori delle aule, risponde il personale ausiliario addetto alla vigilanza ai piani e all'ingresso avendo il Dirigente Scolastico e adeguatamente organizzato le modalità d'ingresso in modo da evitare discontinuità nella vigilanza dei minori.
- È necessario fare opera di sensibilizzazione agli studenti e genitori sul rispetto degli orari delle lezioni. Considerato, che, per i motivi indicati non è sempre possibile assicurare la presenza dei collaboratori al piano, invito gli insegnanti a collaborare nella vigilanza dei corridoi, al mattino, prima dell'inizio delle lezioni, accogliendo gli studenti sull'uscio dell'aula, in maniera da garantire la vigilanza contemporaneamente sul corridoio e nell'aula.
- In caso di ritardo o di assenza dei docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti dandone, nel contempo, avviso al Vice Preside responsabile del plesso scolastico o all'Ufficio di Presidenza.

- Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima o dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.
- I docenti di sostegno e quelli in contemporanea presenza sulla medesima classe, sono invitati a collaborare nella vigilanza dei corridoi prima dell'inizio delle lezioni.

COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

- I Collaboratori Scolastici assicureranno la vigilanza degli studenti negli spazi interni della scuola e negli spazi esterni (pertinenza dell'edificio scolastico) dal momento dell'apertura dei cancelli.

2. VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITÀ DIDATTICA

Tutto il personale, secondo le modalità che seguono, è responsabile della vigilanza degli studenti, che va espletata senza soluzione di continuità.

COMPITI DEI DOCENTI

- L'insegnante ha l'obbligo di vigilare e tutelare gli studenti che gli sono stati affidati (gruppo classe, piccolo gruppo, ecc.) per tutta la durata del servizio.
- Può consentire agli allievi di uscire durante le ore di attività didattiche per recarsi ai servizi igienici, (possibilmente a partire dalla seconda ora).
- L'uscita dalla classe in orari diversi è consentita solo in casi eccezionali. E' bene consentire l'uscita a non più di un alunno per volta.

COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

- I collaboratori Scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del servizio, presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti di docenti e studenti).
- A tal fine i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli uffici della scuola e per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare i colleghi al piano e gli uffici amministrativi.

Si ricorda che:

- la classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e quindi privo di dovere di sorveglianza) ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività;
- il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi: in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l'attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare studenti portatori di handicap dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'istituto. Il docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe anche in occasione di eventuali spostamenti come palestra, laboratori ecc;
- È fatto divieto ai docenti di allontanarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante le ore di attività didattiche. In caso di necessità, il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi, dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell'area/piano in cui si trova la classe o il docente di sostegno, contitolare della classe, di vigilare momentaneamente sugli studenti.
- Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza solo se ha precedentemente ricevuto l'affidamento degli stessi.

3. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI

COMPITI DEI DOCENTI

- Gli insegnanti, al momento del cambio orario, si recheranno il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata l'attività didattica successiva. Qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire, salvo avvisare i collaboratori del Dirigente in caso di mancata presentazione del docente titolare dell'orario successivo.
- Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza degli studenti, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie sono tenuti a farsi trovare già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe.
- I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli studenti abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli studenti, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richiede e, in particolar modo, nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
- In caso di concambio, (due docenti che si spostano contemporaneamente), il docente che si sposta da una classe all'altra deve effettuare lo spostamento senza indugiare.
- Il docente deve richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico qualora i tempi del cambio di turno sia lunghi a causa della disposizione delle aule su piani diversi o comunque distanti e/o se sussistono particolari criticità all'interno delle classi (studenti particolarmente aggressivi, studenti disabili etc.).

COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

- I collaboratori scolastici dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza degli studenti. Se necessario, per consentire l'avvicendamento dei docenti, dovranno sostituire il docente, a richiesta dello stesso, nella vigilanza del gruppo classe. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigilerà su di loro finché non sarà giunto il docente in servizio nell'orario successivo.
- In caso di ritardo o assenza dei docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli allievi fino alla normalizzazione della situazione, dandone, nel contempo, avviso alla Dirigenza o alla Segreteria.

Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO-RICREAZIONE

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, anzi l'obbligo di vigilanza sugli studenti si accentua, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività. Pertanto, i docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.

- In particolare, devono essere presenti in classe e, laddove previsto, in prossimità dei servizi igienici e nei corridoi.
- Il docente, sempre che sia presente, non è ritenuto responsabile solo in ragione della repentinità e fortuità dell'evento.
- La giurisprudenza ha ritenuto che, la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione, costituisce una ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli studenti che determina maggiori rischi di eventi dannosi.
- Si ritiene di conseguenza che l'insegnante possa liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso.
- La Corte dei Conti, sez. Umbria 25/8/97, n. 373, ha ritenuto che la repentinità o imprevedibilità di una caduta nel corso dello svolgimento di un gioco svolto durante la ricreazione, per potere essere considerata determinante e, quindi, escludente la responsabilità del personale che vigila sugli studenti, deve es-

sere circostanza inserita in una attività bene organizzata, ma, soprattutto, ben diretta, con specifica attenzione e personale cura da parte dei docenti addetti alla vigilanza.

- È autorizzato lo svolgimento della ricreazione negli spazi esterni della scuola, purché si rispettino le norme di vigilanza degli studenti.

5. VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI DALL'AULA ALLA PALESTRA, LABORATORI E VICEVERSA

Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti; se necessario, dai Collaboratori Scolastici.

6. VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITÀ MOTORIA

In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva la responsabilità del docente è stata esclusa nelle seguenti fattispecie:

- se il docente era nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento dannoso;
- se erano state preventivamente adottate tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo;
- se il gioco non era di per sé pericoloso;
- se non sono state violate le regole del gioco.

Alla luce delle considerazioni esposte, si invitano i docenti ad organizzare le attività motorie in maniera tale da avere sotto controllo rigoroso i gruppi classe. La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante. Grande attenzione agli incidenti in corso di attività sportiva dando il giusto spazio anche ai piccoli incidenti che possono sembrare di seconda importanza.

Segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

7. VIGILANZA NELLE ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

- La vigilanza degli studenti durante le attività di ampliamento dell'Offerta Formativa (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, uscite, ecc.) è affidata con incarico del Dirigente Scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.
- I docenti accompagnatori devono accompagnare gli studenti e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti.
- Spetta agli insegnanti durante le uscite e le visite guidate impartire agli studenti chiare norme di sicurezza e di comportamento.
- I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza durante le attività programmate dal Collegio dei Docenti e realizzate al di fuori del normale orario delle lezioni.

8. QUANDO L'INSEGNANTE SI ALLONTANA DALLA CLASSE

- L'insegnante che abbandona gli studenti (anche per breve tempo e pur non allontanandosi dall'Istituto) senza seri e validi motivi, non costituisce "serio motivo" allontanarsi per prendere libri o altro, e senza adottare le opportune cautele, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa dell'assenza.
- Tale responsabilità, infatti, deriva dal principio che impone l'obbligo di sorveglianza e presenza continua nell'ambiente in cui si trovano gli studenti dato che la vigilanza è diretta ad impedire, non solo che gli studenti compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, dai loro coetanei.

- La sezione regionale della Corte dei Conti della Sardegna (19/2/94, n.178) ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante per essersi allontanato dalla classe senza farsi sostituire da altro personale durante la momentanea assenza. Con altra decisione la Corte dei Conti, sez. I, del 3/4/89, n.63, ha ritenuto che debba essere esclusa la responsabilità dell'insegnante, quando l'allontanamento dalla classe e l'affidamento della vigilanza al personale ausiliario è stata contenuta nel tempo e non era determinata da futili motivi, ma da uno stato di malessere improvviso o altre esigenze.

9. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

- Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli studenti dall'edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che tutti i collaboratori debbano prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli studenti.
- Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campanella dell'ultima lezione, eccezion fatta per coloro che usufruiscono del permesso di uscita anticipata. Del rispetto della regola sono responsabili i docenti dell'ultima ora di lezione.

10. INFORTUNI E MALORI DEGLI STUDENTI – PROCEDURE DA ESEGUIRE

VIGILANZA SUGLI STUDENTI BISOGNOSI DI SOCCORSO. COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO

La vigilanza sugli studenti bisognosi di soccorso che hanno accusato malesseri o hanno subito infortuni a scuola, prevede la segnalazione tempestiva e la richiesta di intervento del personale addetto al primo soccorso, che provvede a prestare le cure necessarie nei primi minuti e nel periodo di attesa dell'arrivo del soccorso specializzato del 118, il cui intervento è richiesto nelle situazioni gravi. In tutti i casi deve essere avvertita la famiglia dell'alunno.

Nel caso di persona colpita da infortunio o malore, il personale deve:

- valutare con la massima attenzione le condizioni dell'infortunato e chiamare gli addetti al primo soccorso perché effettuino i possibili interventi;
- contattare telefonicamente i genitori affinché siano informati delle condizioni dell'alunno e possano intervenire immediatamente;
- se è necessario e i genitori non sono reperibili, chiamare l'ambulanza e seguire l'alunno, affidando il resto della classe ad altri docenti e/o ai collaboratori scolastici. E' opportuno evitare di provvedere personalmente al trasporto dell'alunno infortunato, salvo casi di estrema necessità, urgenza e impossibilità di adottare alcuna delle soluzioni di cui sopra;
- informare il Dirigente Scolastico (attraverso la Segreteria) per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità;

In caso di infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, deve redigere una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare tempestivamente in Segreteria, che dovrà contenere le generalità dell'alunno, sede e classe, dinamica dell'incidente, luogo, data e ora; nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante; eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate; inoltrare denuncia dell'accaduto il giorno stesso (o comunque entro le 24 ore).

Si ricorda inoltre che non è consentito al personale della scuola somministrare medicinali agli studenti. In casi particolari la famiglia dovrà farne richiesta al Dirigente Scolastico che impartisce le eventuali opportune istruzioni.

N.B.: In linea di massima non rimuovere l'alunno con malore e tenere l'alunno in condizioni confortevoli in attesa dei soccorsi. Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

11. VIGILANZA DURANTE USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO, VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

- I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere approvate dagli Organi Collegiali e ratificate dal Dirigente Scolastico.
- La vigilanza è, altresì, dovuta per i periodi di affidamento durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione, a tutti gli effetti assimilati all'attività didattica.

- Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto.
- I genitori restano responsabili del comportamento scorretto dei propri figli anche in gita, soprattutto nelle situazioni (ad esempio, riposo notturno) ove va dato il dovuto rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit Educativo imputabile alla famiglia (c.d. culpa in educando).
- Per l'organizzazione delle visite guidate si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle procedure rese note con Circolari e/o con Regolamento di Istituto. La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di uscite didattiche sul territorio di 1 (uno) ogni 20 (venti) studenti , visite guidate o viaggi d'istruzione, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori assegnati in tale compito nel rapporto, di norma, di 1 (uno) ogni 15 (quindici) studenti (C.M. 291/92).
- In caso di partecipazione di uno o più studenti portatori di handicap, il Dirigente Scolastico avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza, eventualmente incrementando il numero dei docenti accompagnatori. Per gli studenti con sostegno sarà richiesta la presenza del docente di sostegno quando presente nella classe. E' necessario comunque sempre il consenso scritto da parte dei genitori.
- Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti.

12. VIGILANZA NEI CASI DI SCIOPERO

In caso di sciopero, sia il personale docente sia i collaboratori scolastici, hanno il dovere di vigilare su tutti gli studenti presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27.01.82).

13. VIGILANZA EDUCATIVA

- Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica. In particolare, comportamenti degli studenti in cui si rilevino tratti di bullismo, cyber bullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante.
- I comportamenti negativi degli studenti devono comunque essere segnalati al Dirigente Scolastico e al suo staff e considerati nella loro rilevanza disciplinare. A tal proposito, preme ricordare il valore educativo e non meramente punitivo delle ammonizioni sul registro di classe.
- Criticità che risultino particolarmente difficili da gestire, devono essere rappresentate dai docenti di classe al Dirigente Scolastico per eventuali iniziative degli Organi di competenza.

14. ACCESSO DEL PERSONALE ESTERNO

L'accesso del pubblico ai locali scolastici viene regolato come di seguito esplicitato:

- l'ingresso della scuola deve essere vigilato sempre da un collaboratore che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le dovute informazioni sugli orari e modalità di ricevimento del pubblico;
- Il collaboratore consentirà l'accesso in segreteria o negli uffici a coloro i quali ne faranno richiesta, esclusivamente nei giorni e nei tempi stabiliti;
- In caso di situazioni urgenti, riferirà agli interessati per ricevere adeguate istruzioni operative.

15. USO DEI TELEFONI CELLULARI

- E' vietato l'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici, a meno che non sia previsto dalla programmazione didattica, atti a registrare immagini o voci durante tutte le attività didattiche e che tale divieto è da intendersi rivolto anche ai docenti ed al personale ATA (cfr. circ. n. 362 del 25/08/1998) – "in

considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente" e dell'"esigenza educativa di offrire ai discenti un modello esemplare da parte degli adulti".

- Si invitano i docenti tutti, in particolare i coordinatori di classe, a trattare con i propri studenti, nell'ambito della fondamentale educazione alla cultura e della legalità, la delicata tematica dell'uso dei dispositivi elettronici e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte troppo spesso percepite dagli adolescenti come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all'uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione.

16. MISURE COMUNI - NORME GENERALI

- Al fine di prevenire ogni forma di infortunio, richiamo all'attenzione dei Docenti e dei Collaboratori scolastici, relativamente ai rischi specifici a cui sono esposti nell'espletamento delle loro mansioni e al rispetto alle norme di prevenzione.
- Ricordo che i rischi derivanti dalle strutture dagli ambienti, dagli impianti e dalle attrezzature sono descritti con precisione e con l'indicazione del livello di pericolosità nel documento di valutazione dei rischi, che tutti i dipendenti, compresi quelli a tempo determinato, sono obbligati a conoscere.

17. OBBLIGHI SPECIFICI DEI DOCENTI

- È vietato preparare materiale didattico durante l'orario delle lezioni: la preparazione del materiale didattico va fatta in orario extrascolastico;
- gli studenti che manifestano particolari forme di vivacità, non vanno lasciati soli nei corridoi: accertarsi sempre della presenza del collaboratore al piano;
- segnalare le situazioni ostative all'esercizio della vigilanza durante il cambio dell'ora, o in qualsiasi altre circostanza;
- in caso di progetti curricolari che richiedono interventi esterni, garantire sempre anche la vigilanza dell'insegnante di classe;
- predisporre le situazioni organizzative che consentono il controllo della classe durante le spiegazioni alla lavagna e la correzione degli elaborati;
- predisporre misure organizzative particolarmente rigide per l'ingresso, l'uscita, l'utilizzo della palestra, la ricreazione;
- disciplinare in maniera rigorosa le uscite degli studenti, evitando frequenti e ripetute passeggiate "ai bagni". Gli studenti particolarmente vivaci e non affidabili, vanno lasciati uscire solo dopo essersi accertati della presenza del collaboratore;
- accertarsi sempre i tempi di permanenza nei servizi igienici non siano troppo lunghi.
- qualora ne ricorrano le condizioni, si consiglia di far depositare gli zaini nel perimetro dell'aula per evitare cadute accidentali e per avere libere le vie di fuga;
- disporre i banchi e i suppellettili in maniera da consentire sempre un facile esodo in caso di necessità;
- gli studenti che soffrono di crisi epilettiche vanno collocati in posti in prima fila, lontano da spigoli; Si invitano i Docenti ad adottare tutte le azioni ritenute più opportuna per evitare spiacevoli situazioni, non essendo possibile regolamentare ogni attimo della quotidiana vita della scuola;
- alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i Docenti;
- agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario;
- Si ricorda che, nel caso di espulsione momentanea dall'aula di uno o più studenti, l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli studenti è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Dirigenza tramite un collaboratore scolastico.
- Si raccomanda altresì, di vigilare sugli studenti disabili e/o con disturbi di carattere oppositivo e/o provocatorio.

18. OBBLIGHI SPECIFICI DEI COLLABORATORI

Alla luce del quadro precedentemente delineato, i collaboratori scolastici dovranno:

- garantire sempre l'attenta vigilanza nei corridoi, in prossimità dei servizi igienici, nei cortili della scuola ricorrendo ai colleghi nel caso di temporanea assenza dovuta a motivi di servizio e disponendosi nei corridoi in maniera tale da garantire la vigilanza in maniera ampia;
- durante l'ingresso e l'uscita degli studenti, i collaboratori devono regolare il deflusso degli studenti alla scala di ingresso e controllare che gli studenti non corrano e non si spingano, segnalando eventuali comportamenti scorretti;
- la vigilanza degli studenti da parte di tutti, nelle aule, nei corridoi, nei laboratori, nelle pertinenze scolastiche deve essere sempre espletata in forma attiva, prevenendo situazioni dovute alla presenza di materiali tendenzialmente pericolosi;
- collaborare con gli insegnanti negli spostamenti interni dall'edificio;
- accertarsi che all'uscita della scuola non sostino studenti all'interno dell'edificio e nei cortili esterni;
- accertarsi che gli studenti che escono anticipatamente siano autorizzati preventivamente;
- aprire le porte antipanico al mattino;
- controllare quotidianamente la praticità ed efficienza delle vie di esodo;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti,...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.

19. NORME FINALI

- Il seguente Regolamento diviene e costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto. Il presente Decreto, pubblicato all'Albo on-line, con carattere di notifica, ha validità permanente e va posta all'attenzione di tutto il personale.
- La stessa viene notificata a tutto il personale supplente ed al personale di nuova nomina che si avvicina nella scuola, attraverso la bacheca di Argo Scuolanext.
- Certa di una fattiva collaborazione, invito i Docenti, il Personale ATA e le figure in indirizzo a vario titolo interessati, a rispettare con il massimo scrupolo ed impegno quanto previsto dalla presente Direttiva.

CONCLUSIONI

Pur ritenendo di aver adeguatamente regolamentato ogni aspetto della vita scolastica, per la parte di mia competenza, invito tutto il personale docente e non docente a segnalare a questo ufficio eventuali situazioni in cui l'incolumità dei minori e di tutti gli utenti del servizio sia a rischio .

Si raccomanda a tutti di collaborare nelle individuazione di eventuali elementi di pericolosità (plafoniere, soffitti, pavimenti ecc.) e segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Lorella Di Biagio

NORME DI RIFERIMENTO

CCNL del 29/11/2007.	Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni ed assistere all'uscita degli alunni medesimi.
CCNL del 29/11/2007. tabella a - Profili di area del Personale ATA -area A	La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola, è affidata ai docenti, coadiuvati nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 29/11/2007 Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 29/11/2007) . Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.
CODICE CIVILE ART. 2047	In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
CODICE CIVILE ART. 2048	I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [...]. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
CORTE DI CASSAZIONE, sez III, 18.4.2001, N. 5668 sez. III 11.02.2005, N.2839.	L'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento.
CORTE DEI CONTI, sez. III, 19.2.1994, n. 1623.	L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

	<p>controllo sui minori, soprattutto quando questi ultimi sono stati formalmente loro consegnati. (Fattispecie nella quale un alunno, "ricongegnato" alla mamma al termine della recita scolastica, si intratteneva nel cortile della scuola e con la propria bicicletta investiva la nonna di un altro alunno).</p>
<p>Sentenza n. 404/2005, CORTE DEI CONTI (sezione giurisdizionale per la Puglia).</p>	<p>R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) Per quanto riguarda più da vicino l'obbligo di vigilanza del personale insegnante, compreso il periodo dell'intervallo/ricreazione, si riporta la Sentenza n.404/2005, Corte dei Conti (sezione giurisdizionale per la Puglia): "una regolamentazione non del tutta esaustiva è rinvenibile nel regolamento generale sull'istruzione elementare, R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti. C.M. n. 105 /74 – art. 17 lett. f L'art. 17 - Vigilanza sugli alunni - della C.M. n. 105 /74, alla lettera f), dispone infatti: "f) durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose."</p>
<p>CASS. 5/9/1986, n. 5424 CASS. 28/7/1972, n. 2590 CASS.7/6/1977, n. 2342 CASS. 4/3/1977, n. 894</p> <p>CASS. 30/03/1999, SEZ. III N ° 3074</p>	<p>E' ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo di vigilanza si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola fino a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che tale obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894). Il dovere di sorveglianza permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile</p>
<p>Protocollo d'Intesa per la definizione dei servizi minimi essenziali nel Comparto Scuola – Legge 12 Giugno 1990, n. 146", trasmesso con Nota Prot. 12387/471/MS del 15 gennaio 1992 del Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Gabinetto".</p>	<p>Servizi minimi essenziali in caso di sciopero Art. 2. Comma 2: Qualora, i Capi d'Istituto (...) valutino di non poter organizzare, con il personale docente che abbia volontariamente e tempestivamente comunicato la propria astensione dallo sciopero, attività formative adeguate e, neppure attività di sorveglianza dei minori, gli stessi sono autorizzati a sospendere l'intero servizio scolastico. Comma 6. Nelle ipotesi di parziale o intera sospensione del servizio scolastico di cui al comma 2, ovvero di sciopero che interessi il solo personale amministrativo tecnico ed ausiliario di cui al comma 3, i legali rappresentanti delle singole istituzioni scolastiche di cui al citato comma 2, cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero SONO TENUTI a dare comunicazione alle famiglie interessate della sospensione dell'intero servizio ovvero del LIVELLO DEI SERVIZI GARANTITI, dei MODI e dei TEMPI di erogazione degli stessi nel corso dello sciopero nonché del giorno e dell'ora di riattivazione dei Servizi nella loro interezza.</p>
<p>Art. 28 della Costituzione</p>	<p>ILLEGITTIMITÀ dei docenti di rifiutarsi di sostituire, con compiti di vigilanza, i colleghi in sciopero</p>

	<p>controllo sui minori, soprattutto quando questi ultimi sono stati formalmente loro consegnati. (Fattispecie nella quale un alunno, "riconsegnato" alla mamma al termine della recita scolastica, si intratteneva nel cortile della scuola e con la propria bicicletta investiva la nonna di un altro alunno).</p>
<p>Sentenza n. 404/2005, CORTE DEI CONTI (sezione giurisdizionale per la Puglia).</p>	<p>R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) Per quanto riguarda più da vicino l'obbligo di vigilanza del personale insegnante, compreso il periodo dell'intervallo/ricreazione, si riporta la Sentenza n.404/2005, Corte dei Conti (sezione giurisdizionale per la Puglia): "una regolamentazione non del tutta esaustiva è rinvenibile nel regolamento generale sull'istruzione elementare, R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti. C.M. n. 105 /74 – art. 17 lett. f L'art. 17 - Vigilanza sugli alunni - della C.M. n. 105 /74, alla lettera f), dispone infatti: "f) durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose."</p>
<p>CASS. 5/9/1986, n. 5424 CASS. 28/7/1972, n. 2590 CASS.7/6/1977, n. 2342 CASS. 4/3/1977, n. 894</p> <p>CASS. 30/03/1999, SEZ. III N ° 3074</p>	<p>E' ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo di vigilanza si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola fino a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che tale obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894). Il dovere di sorveglianza permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile</p>
<p>Protocollo d'Intesa per la definizione dei servizi minimi essenziali nel Comparto Scuola – Legge 12 Giugno 1990, n. 146", trasmesso con Nota Prot. 12387/471/MS del 15 gennaio 1992 del Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Gabinetto".</p>	<p>Servizi minimi essenziali in caso di sciopero Art. 2. Comma 2: Qualora, i Capi d'Istituto (...) valutino di non poter organizzare, con il personale docente che abbia volontariamente e tempestivamente comunicato la propria astensione dallo sciopero, attività formative adeguate e, neppure attività di sorveglianza dei minori, gli stessi sono autorizzati a sospendere l'intero servizio scolastico. Comma 6. Nelle ipotesi di parziale o intera sospensione del servizio scolastico di cui al comma 2, ovvero di sciopero che interessi il solo personale amministrativo tecnico ed ausiliario di cui al comma 3, i legali rappresentanti delle singole istituzioni scolastiche di cui al citato comma 2, cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero SONO TENUTI a dare comunicazione alle famiglie interessate della sospensione dell'intero servizio ovvero del LIVELLO DEI SERVIZI GARANTITI, dei MODI e dei TEMPI di erogazione degli stessi nel corso dello sciopero nonché del giorno e dell'ora di riattivazione dei Servizi nella loro interezza.</p>
<p>Art. 28 della Costituzione</p>	<p>ILLEGITTIMITÀ dei docenti di rifiutarsi di sostituire, con compiti di vigilanza, i colleghi in sciopero</p>

<p>Art.43 del Codice Penale</p> <p>L. 146/90.</p> <p>Sentenza 4 luglio 2002, 9709/2002, della Cassazione - Sezione Lavoro</p>	<p>"I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici" soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto"</p> <p>"...il fatto illecito è doloso , o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione...è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione ; ... E' colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia , ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".</p> <p>Sui servizi minimi essenziali</p> <p>"Deve insomma ritenersi che al datore di lavoro non possa essere negato, in occasione dello sciopero, di continuare lo svolgimento dell'attività aziendale mediante il personale dipendente che ancora resti a sua disposizione, in quanto non partecipante allo sciopero, e che venga temporaneamente adibito alle mansioni proprie degli scioperanti, il che non appare di per sé improntato al carattere dell'insindacabilità a norma dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori".</p>
Si vedano inoltre	
DPR 249/1998	Statuto studentesse e studenti
DM 16/07	Linee di indirizzo generali a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo
CM 362/1998	Uso del telefono cellulare a scuola
DIRETTIVA 15/03/2007	Uso dei cellulari a scuola e sanzioni disciplinari